

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 19 gennaio 2012  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Finanzgericht Hamburg — Germania) — Suiker Unie  
GmbH — Zuckerfabrik Anklam/Hauptzollamt Hamburg-  
Jonas**

(Causa C-392/10) <sup>(1)</sup>

[Regolamento (CE) n. 800/1999 — Articolo 15, paragrafi 1 e 3 — Prodotti agricoli — Regime delle restituzioni all'esportazione — Restituzione differenziata all'esportazione — Presupposti per la concessione — Importazione del prodotto nello Stato terzo di destinazione — Pagamento dei dazi all'importazione]

(2012/C 73/05)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Finanzgericht Hamburg

**Parti nella causa principale**

Ricorrente: Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell'articolo 15, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11) e dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Prodotto esportato da uno Stato membro verso uno Stato terzo ai fini di una trasformazione sostanziale in regime di perfezionamento attivo senza riscossione dei dazi all'importazione — Esportazione verso un altro Stato terzo del prodotto risultante da tale trasformazione — Condizioni per la concessione della restituzione differenziata all'esportazione — Necessità dell'immissione del prodotto in libera pratica nello Stato terzo di destinazione con il pagamento dei dazi all'importazione

**Dispositivo**

L'articolo 15, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione, dell'11 marzo 2003, deve essere interpretato nel senso che il requisito per la concessione di una restituzione differenziata previsto da tale disposizione, vale a dire l'espletamento delle formalità doganali d'importazione, non è soddisfatto quando il prodotto, nel paese terzo di destinazione, dopo lo sdoganamento in regime di perfezionamento attivo senza riscossione di dazi all'importazione, abbia formato oggetto di una «trasformazione o lavorazione sostanziale» ai

sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, ed il prodotto risultante da tale trasformazione o lavorazione sia stato esportato in un paese terzo.

<sup>(1)</sup> GU C 288 del 23.10.2010.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 gennaio 2012  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Bundesarbeitsgericht — Germania) — Bianca Küçük/Land  
Nordrhein-Westfalen**

(Causa C-586/10) <sup>(1)</sup>

(Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Contratti di lavoro successivi a tempo determinato — Ragioni obiettive che possono giustificare il rinnovo di contratti siffatti — Normativa nazionale che giustifica il ricorso a contratti a tempo determinato in caso di sostituzione temporanea — Necessità permanente o ricorrente di personale sostitutivo — Considerazione di tutte le circostanze sottese al rinnovo di contratti successivi a tempo determinato)

(2012/C 73/06)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundesarbeitsgericht

**Parti**

Ricorrente: Bianca Küçük

Convenuto: Land Nordrhein-Westfalen

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesarbeitsgericht — Interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Normativa nazionale che consente la sostituzione temporanea di un lavoratore dipendente come ragione obiettiva che può giustificare la limitazione nel tempo dei contratti di lavoro — Nozione di «ragioni obiettive» che possono giustificare il rinnovo di contratti a tempo determinato

**Dispositivo**

La clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che l'esigenza temporanea di personale sostitutivo, prevista da una normativa nazionale come quella controversa nella causa principale, può, in linea di principio, costituire una ragione obiettiva ai sensi di detta clausola. Il